



Nicola Colaianni

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari)

Una «carta» post-costituzionale? *

1 - A poco più di un anno di distanza dall'istituzione della Consulta per l'Islam italiano il ministero dell'interno si è dotato di un nuovo organismo consultivo, il «Consiglio scientifico», con compiti di studio e di proposta delle «iniziative più adeguate per l'armonica convivenza delle comunità dell'immigrazione e religiose nella società italiana»: i medesimi, cioè, affidati, limitatamente alle comunità musulmane, alla predetta Consulta per «migliorare la conoscenza delle problematiche di integrazione allo scopo di individuare le più adeguate soluzioni per un armonico inserimento delle comunità stesse nella società nazionale»¹.

Sembrerebbe trattarsi, perciò, di una semplice generalizzazione dell'attività di studio e di ricerca, finalizzata a fornire cognizioni all'autorità quando questa abbia idee del tutto generiche sulle iniziative da intraprendere e avverta perciò il bisogno di farsele utilizzando competenze esterne. In realtà l'obiettivo di studio e d'integrazione rimane ancora l'Islam italiano, come si deduce da diverse norme mirate, cui si farà cenno in seguito, dalla qualità specifica di esperti di Islam propria di ben quattro dei cinque componenti il comitato (due dei quali musulmani di origine araba) e prima ancora dall'occasione dell'iniziativa. La quale, come dichiarato alla Camera l'11 ottobre 2006 dal ministro Amato in risposta ad un'interrogazione del deputato Volontè, va collegata ad alcuni episodi, di cui erano stati protagonisti esponenti pubblici e fedeli islamici, come la «inammissibile presa di posizione dell'Ucoi che negava l'irripetibilità dell'olocausto» o l'omicidio da parte del padre di una ragazza musulmana «perché voleva vivere come le altre» o la diffusione di pratiche di infibulazione.

Un provvedimento, quindi, non espressivo di una politica organica ma dettato ancora una volta dall'emergenza, come del resto era stato quello sulla Consulta, seguito al diffondersi dell'allarme

* Nota di presentazione della «Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione» pubblicata il 23 aprile 2007, in corso di stampa nella rivista «*Questione giustizia*».

¹ Art. 1 d.m. 10 settembre 2005.



suscitato dagli attentati di estremisti islamici nei paesi occidentali, in particolare da quello dell'agosto 2005 alla metropolitana londinese. Se, peraltro, si considera che la Ucoii, autrice della contestata presa di posizione, è presente con il suo massimo dirigente nella Consulta, non è azzardato ritenere che il Consiglio scientifico segna la presa d'atto dell'insufficienza, se non proprio del fallimento, della Consulta nel perseguimento dei suoi compiti.

Questa illazione trova conferma nell'istradamento dell'attività di studio e ricerca del Consiglio scientifico, a differenza della Consulta, su un binario predeterminato: una «Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione», la cui conoscenza e diffusione il nuovo Consiglio ha il compito di implementare con opportune (proposte di) iniziative. Ad interpersi tra la Consulta ed il Consiglio è dunque questa «Carta», del resto elaborata dagli stessi componenti del Consiglio riuniti in comitato e contenente un preambolo sull'identità dell'Italia e 31 proposizioni, equamente divise in sei titoli che spaziano dalla dignità della persona all'impegno internazionale dell'Italia, passando attraverso una esplicazione dei diritti sociali (scuola, lavoro, salute, istruzione) e di quelli di libertà nella famiglia e nella religione.

2 - La «Carta dei valori» è una novità: sorprendente in uno stato di diritto costituzionale, e non semplicemente legislativo, come il nostro, caratterizzato dal fatto che i valori sono positivizzati appunto nella Costituzione. Qui, infatti, si rinvergono i principi, cui ispirare le leggi, la loro interpretazione, gli stessi comportamenti pubblici. I principi costituzionali, infatti, racchiudono i valori, che, mentre secondo le dottrine giusnaturalistiche sono deducibili a priori da un ordine già dato, secondo il costituzionalismo moderno si formano storicamente e pluralisticamente, trasfondendosi nelle norme di una legge superiore, dotata, per dirla con Habermas, di quella «indisponibilità» derivante dalla sua forza di trascendimento rispetto alla «strumentalità» di una legge a servizio dell'esercizio del potere².

Che i valori siano scritti nella Costituzione è affermazione che si ritrova sia nel decreto ministeriale istitutivo della Consulta sia nella Carta odierna. Ma mentre lì ci si limita ad un sobrio e saggio rinvio qui si riscrivono i valori, di guisa che i principi costituzionali si riducono solo a base di numerose asserzioni ed esemplificazioni. Operazione quant'altra mai pericolosa quando si è alle prese con principi costituzionali.

² J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, Torino, Einaudi, 1992, pp. 56, 71, 75 e *passim*.



Innanzitutto perché nel traslocarli dalla carta costituzionale ad un'altra carta se ne può perdere qualche pezzo, impoverendoli se non proprio frantumandoli. In secondo luogo perché, accostandoli – essi che naturalmente non hanno fattispecie - in concreto ad una fattispecie determinata, li si circoscrive, li si definisce, li si rende esclusivi facendo perdere loro il carattere dell'inclusività delle tante nuove fattispecie emergenti nella realtà sociale: insomma, li si trasforma in regole, da principi che erano³. Infine, e simmetricamente, perché, continuando nondimeno a presentarli come valori e mischiandoli tuttavia con precetti concreti, di portata limitata, si elevano queste regole a valori costituzionali: il che cospira verso l'annullamento della distinzione tra principi e regole, cioè tra Costituzione e legge.

A nessuno di questi rischi sfugge la Carta, come si può evincere da alcuni esempi. Tra le distinzioni irrilevanti al fine della fruizione dei diritti fondamentali, ricavate pianamente dall'art. 3 cost., nel trasloco è saltata quella della lingua. La quale è, giustamente, condizione per l'acquisto della cittadinanza italiana (n. 5) ma non si vede perché debba esserlo anche per l'esercizio dei diritti fondamentali, tanto più perché si prevede l'impegno dell'Italia a consentirlo ad «ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio italiano» (n. 1): quando ordinariamente essa non conosce la lingua italiana.

Analogamente, l'art. 10 cost. sul diritto di asilo, riversato nella Carta (n. 1), perde il suo elemento più caratteristico e innovativo, quello che fa della nostra Costituzione non solo un patto con le future generazioni italiane ma un ponte con tutte le genti: consentire il soggiorno in Italia ai non-cittadini cui sia di fatto impedito l'esercizio - non genericamente dei diritti fondamentali, magari in parte o con minore intensità riconosciuti anche nel loro paese, ma - di quelle stesse «libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».

Un principio degradato a regola può poi ravvisarsi nella libertà di istituire scuole, che a differenza della Costituzione (art. 33), la quale non pone limiti, la Carta riconosce alla condizione che esse «non discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali» (n. 15). Questo divieto di discriminazione esclude che si possano formare scuole o classi islamiche, nel senso che esse siano frequentate solo da musulmani: ma esso non è di per sé un valore, è una regola, stabilita anche a riguardo del diritto di scegliere se avvalersi, o non, dell'insegnamento di religione cattolica, che non deve determinare «alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la

³ Su questa distinzione R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Bologna, il Mulino, 1982.



formazione delle classi»⁴. Certo, la regola è espressione del pluralismo scolastico. Ma con l'avvertenza che il predetto contenuto, al giorno d'oggi condivisibile, di questo sacrosanto principio non è fisso e immutabile, può variare in dipendenza del contesto culturale e del momento storico. Circostanze diverse potrebbero rendere opportuna la formazione di scuole o classi islamiche – beninteso con insegnamenti in armonia con i principi generali dell'istruzione – se ciò si dimostrasse l'unico mezzo per evitare la dispersione scolastica e quindi la ghettizzazione, piuttosto che l'integrazione, degli studenti musulmani.

L'irrigidimento di una regola specifica quale unica traduzione di un valore, vale a dire nella specie la sua equiparazione indefettibile al valore del pluralismo scolastico, impedisce il bilanciamento di questo valore con altri, come per esempio quello dell'integrazione. Equivale ad assolutizzare un valore rispetto ad altri, a porlo al sommo di una inammissibile scala gerarchica destinata ad entrare in conflitto con altre scale, secondo la logica distruttiva «amico-nemico» o l'etica irresponsabile della convinzione, per cui *fiat iustitia, pereat mundus*. *Fiat pluralismum*, potrebbe chiosarsi, *pereat mundus*, laddove proprio il pluralismo dei principi⁵, il loro continuo riequilibrio, è la condizione di sopravvivenza di una società pluralista.

Controproducente ai fini di un'integrazione pluralistica è anche l'affermazione di inconciliabilità tra il principio di eguaglianza e le «pretese di separare, a motivo dell'appartenenza confessionale, uomini e donne, ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nelle attività lavorative» (n. 19), che, ove non si traducano a loro volta in affermazioni di principio inderogabili, ben possono trovare soddisfacimento laddove i servizi pubblici e l'organizzazione del lavoro di fatto lo consentano senza disagi o costi aggiuntivi.

Analogamente, il divieto di poligamia, correlato al precetto monogamico, è presentato come un corollario del principio di «eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie» (n. 19: si coglie così l'occasione per fornire l'interpretazione eterosessuale del generico termine «coniugi» adoperato dall'art. 29 cpv. cost.) ma in questa sua innaturale assolutezza non tiene conto neppure dei temperamenti cui esso va incontro nella giurisprudenza limitatamente agli effetti del matrimonio poligamico, considerato come semplice fatto non direttamente immesso nell'ordinamento interno⁶, ad esempio sui figli: e non soltanto per questioni di carattere patrimoniale ma anche

⁴ Art. 2.1.a) d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751.

⁵ Cfr. anche per ulteriori richiami G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992, pp. 167 ss.

⁶ Cass. 2 marzo 1999, n. 1739.



familiare, come il ricongiungimento al coniuge nel superiore interesse del fanciullo.

3 - Che valore ha la Carta dei valori? Domanda non semplice e meritevole di una risposta non disinvolta. Le prime anticipazioni di stampa parlavano di una carta da far sottoscrivere a chiunque intendesse risiedere stabilmente in Italia. Si sarebbe trattato di una disposizione costituzionalmente illegittima perché avrebbe creato una disparità di trattamento a motivo della condizione personale di immigrato o di musulmano, non potendo una carta dei valori (anche a prescindere dalle critiche prima esposte) non essere eventualmente sottoscritta da tutti i cittadini, compresi quelli italiani per nascita.

Ed in effetti bisogna dare atto al ministro di aver smentito già nella ricordata risposta ad un'interrogazione parlamentare l'intenzione di perpetrare questo *vulnus*. Confermava, tuttavia, che la Carta era destinata (non solo agli islamici, ma) a tutti gli aspiranti cittadini, benché non accennasse alle forme di questo coinvolgimento. Nelle dichiarazioni rese in occasione della presentazione della Carta il ministro ha precisato che queste saranno libere: «chi vuole aderire lo potrà fare», poiché la Carta non può essere imposta ai cittadini, non ha «valore vincolante o di atto normativo».

Tanto rumor per nulla, dunque? Un caso di *deregulation* integrale, già in partenza? Una specie di grida di manzoniana memoria, tanto meticolosa quanto vana? Così sembrerebbe ed infatti nella nota di accompagnamento ufficiale si ribadisce che con la Carta si versa nel campo dell'opportunità politica e non della vincolatività: uno «strumento utile per i soggetti dell'immigrazione».

Tuttavia, non va trascurato che nella stessa nota se ne evidenzia il «carattere essenzialmente programmatico per l'azione del Ministero dell'interno». In questo senso la Carta non è priva di rilevanza giuridica. Inidonea a creare situazioni giuridiche soggettive di obbligo nei privati, è idonea invece ad orientare la diligenza dell'amministrazione nell'espletamento dei servizi, che potremmo definire di cittadinanza e di integrazione delle comunità dell'immigrazione e (ma questo secondo fine dichiarato nella nota di accompagnamento presenta, come si dirà, aspetti di costituzionalità problematici) religiose.

Si può dire probabilmente che la Carta dei valori svolge in campo sociale e religioso una funzione assimilabile a quella delle Carte dei servizi, volte a rendere effettivo – in linea con l'art. 3 cpv. cost. – e a «garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente



tutelati»⁷: per effetto di queste carte i doveri dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, anziché limitarsi all'osservanza formale del principio di legalità e cioè alla corrispondenza del provvedimento alla legge, si trasformano in parametri di valutazione della legittimità sostanziale, nel senso di effettivo perseguimento del fine di integrazione, dell'attività svolta. Naturalmente, nel caso della carta dei valori questa trasformazione è solo tendenziale, non ha modo di assumere un carattere pieno e compiuto a motivo della rilevata mancanza di valore normativo.

Di conseguenza neppure si dà la possibilità di una partecipazione – non si dice in forma di contraddittorio ma anche solo a fini di collaborazione e di rappresentanza formale dei propri interessi in modo da farli acquisire all'Amministrazione incisivamente e non per il tramite di un Consiglio scientifico, privo di poteri – dei cittadini interessati nei procedimenti di programmazione. Occorrerebbe a tal fine una disposizione di legge simile a quella contenuta nell'art. 11, co. 1, d. lgs. n. 286/1999, per cui i servizi pubblici devono essere erogati con modalità che assicurino la partecipazione degli utenti, anche in forme associative, alle procedure di valutazione e definizione degli *standards* qualitativi⁸.

In mancanza di disposizioni procedurali del genere la partecipazione potrà svolgersi in forma non organica: cioè, non con prefigurazione di uno stabile raccordo con le istanze di tutela degli immigrati, ma al massimo con audizioni di carattere informale e periodico, limitate – secondo la nota di accompagnamento – alla programmazione dell'attività e non pure alla verifica dei risultati ottenuti. La rilevanza delle ragioni rappresentate dagli auditi non può avere, di conseguenza, carattere giuridico né sbocco giudiziario, anche quando le iniziative pretesamente lesive di quelle ragioni rivestano carattere inequivocabilmente amministrativo: del resto, anche con riferimento alle carte dei servizi, non trova riconoscimento la pretesa dell'utente ad una diligenza dell'Amministrazione maggiore rispetto a quella suggerita dalla discrezionale valutazione dell'interesse pubblico, salvo che a riguardo della minore onerosità possibile del servizio⁹.

⁷ Direttiva Pres. cons. min. 27 gennaio 1994, contenente «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici», di cui alla «Carta dei servizi pubblici» del 1993 del Ministero della funzione pubblica.

⁸ Sulla possibilità di qualificare in maniera giuridicamente rilevante l'interesse degli utenti a partire dal riconoscimento di questo spazio partecipativo cfr. G. IACOVONE, *Regolazione, diritti e interessi nei pubblici servizi*, Bari, Cacucci, 2004, pp. 153 ss.

⁹ Cfr. Cons. st. 31 ottobre 1992, nn. 841 e 842.



4 -. Nel merito la Carta appare piena di buon senso, fin troppo comune quando prevale l'ansia di tracciare una linea di confine vistosa tra «noi e gli altri»: il che si avverte fin dall'*incipit* con il giudizio, quanto meno impegnativo sul piano storico, sul «cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l'ebraismo, ha preparato l'apertura verso la modernità e i principi di libertà e giustizia». Saggiamente espunti come radici dell'Europa¹⁰, cristianesimo ed ebraismo rispuntano in Italia come una sorta di linfa che ne ha nutrito la storia. *Quod non fecerunt barbari fecerunt barberini*, si potrebbe commentare, ma in realtà, nell'economia della Carta, il richiamo serve soprattutto a marcare un'identità in implicita contrapposizione a quella degli immigrati islamici.

Nonostante il dichiarato proposito di rivolgersi a tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, è evidente infatti che tra questi il tipo avuto di mira è il musulmano. A lui si rivolgono le disposizioni sopra ricordate, irrigidite in forme non sempre riscontrabili nel diritto vivente, come anche quelle sul divieto di coercizioni e di matrimoni forzati o tra bambini (n. 18), sull'irrilevanza di statuti personali determinati dalla religione (n. 22), sullo stessa finalità dell'azione internazionale del nostro paese, tesa sempre a favorire la pace o comunque – il riferimento è evidentemente ai contraddittori interventi armati in Iraq e in Afghanistan – il rispetto dei diritti umani e l'affermazione della democrazia politica (n. 31).

Al musulmano si rivolgono anche le proposizioni sulla libertà di abbigliamento, a condizione che non ne venga coperto il volto (n. 26), e di esposizione di simboli religiosi (n. 25): laddove si glissa sull'unica questione, che da anni va impegnando giudici italiani ed europei, ordinari e amministrativi, di merito e di legittimità fino alla stessa Corte costituzionale, che è quella (non della libera esposizione, ma) della imposizione di uno specifico simbolo religioso, il crocifisso, nelle scuole e nei luoghi pubblici in genere¹¹. Certo, ammonisce la Carta, «nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua»: ma – è agevole osservare – può ritenersi discriminato; e comunque in questione è la coerenza dell'esposizione pubblica di

¹⁰ Si può vedere N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 55 ss.

¹¹ Si possono vedere *e multis* i contributi di AA. VV., *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Milano, Giuffrè, 2006.



simboli religiosi con un profilo fondamentale della forma di stato, come la laicità¹², che fa dell'Italia un «paese laico» (n. 20).

Comunque, la Carta ha il merito di disincagliare il dibattito dalle opposte visioni pregiudiziali degli immigrati: *a*) come «risorsa» per la nostra economia e «occasione di arricchimento culturale», secondo un'idillica posizione diffusa nella sinistra¹³, o *b*) come stabile «minaccia» per l'occupazione, l'identità, l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, secondo accreditati sondaggi¹⁴. La Carta indica decisamente il punto di approdo del cammino della convivenza nella cultura del rispetto delle diversità¹⁵ ma anche delle regole.

Ciò che fa problema è piuttosto la sostanziale *reductio ad unum*, il musulmano, degli immigrati con la configurazione di una «neoetnicità»¹⁶: vale a dire la ricostruzione di un gruppo di persone, in realtà assai diverse, in base ad un criterio religioso come la comune adesione all'Islam. La conseguenza è la confusione tra aspetti di libertà di religione e di ordine pubblico, che annulla il principio costituzionale di «distinzione degli ordini distinti»¹⁷. Tale principio, infatti, implica non solo il divieto di attrazione nell'orbita statale, e quindi nella sua legislazione unilaterale, di materie rientranti nell'ordine confessionale¹⁸ ma anche il precetto di laica distinzione - pur quando come nel caso dell'Islam le istanze confessionali tendano ad integrare olisticamente fede e politica, religione-mondo-stato (*din-dunja-dawla*) - tra la materia della libertà di religione e le materie diverse, come quelle dei diritti

¹² Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203. V. da ultimo S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2007, ed altresì G. CASUSCELLI, *Le laicità e le democrazie: la laicità della «Repubblica democratica» secondo la Costituzione italiana*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2007, pp. 173 ss.

¹³ Giustamente critico al riguardo R. GUOLO, *Xenofobi e xenofili. Gli italiani e l'Islam*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 39 ss.

¹⁴ Cfr. il sondaggio Demos-Coop pubblicato in «la Repubblica», 6 maggio 2007, con il commento di I. DIAMANTI, *Antichi fantasmi e voglia di integrare*.

¹⁵ Secondo il principio affermato nell'art. 22 della Carta di Nizza: sulla cui recezione cfr. i contributi di AA. VV., *La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello*, a cura di G. BRONZINI e V. PICCONE, Taranto, Chimienti, 2007, e anche per le pronunce più recenti N. COLAIANNI, *L'influenza della «Costituzione europea» sul diritto (statale) di libertà di religione*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2007.

¹⁶ O. ROY, *Global Muslim. Le radici occidentali del nuovo Islam*, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 52.

¹⁷ Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 334.

¹⁸ Cfr. da ultimo J. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 53 ss.



sociali o della sicurezza pubblica. La «etnicizzazione» o la «razzizzazione» di un gruppo religioso (in passato perseguita nei confronti degli ebrei), finisce per etichettare diversamente le esigenze religiose e così diminuirne o annullarne le garanzie assicurate dalla Costituzione.

Si pensi all'art. 8, co. 3, che prevede l'intesa come strumento di garanzia dei gruppi religiosi nei loro rapporti con lo Stato. Lo ricorda la stessa Carta ma senza perciò escludere dal proprio contenuto le asserzioni relative alla libertà religiosa, che trovano infatti collocazione in un apposito titolo oltre che, trasversalmente, anche in altri. Sotto questo profilo la Carta persevera – di conserva con il d.m. 10.9.2005 cit., relativamente all'Islam – nel processo di attrazione nell'orbita del ministero dell'interno della materia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, la quale rientra, invece, nella competenza del Consiglio dei ministri¹⁹: e, quindi, è affidata previamente alla consultazione dell'apposita commissione per la libertà religiosa istituita presso la presidenza del consiglio²⁰, in sostanza sostituita, relativamente all'Islam, dalla Consulta e ora, in generale e con sovrapposizione di organismi consultivi, anche dal Consiglio scientifico.

Si tratta, come già per la Consulta²¹, di uno sviamento costituzionale, attuato dal precedente ministero e sorprendentemente continuato anche dall'attuale, per cui il terzo comma dell'art. 8 darebbe luogo ad un ordinamento settoriale delle confessioni. Dal quale rimarrebbero esclusi i «nuovi culti» e, in particolare, le comunità islamiche: queste vengono viste prima di tutto come problema di ordine pubblico, perciò oggetto di cura dell'amministrazione dell'interno, e ad esse va riservata tanta libertà religiosa quanta è compatibile con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza.

Questa confusione dei diversi piani costituzionali di intervento statale si somma alla già descritta confusione tra principi e regole e contribuisce nel suo piccolo ad alimentare la generale regressione verso un dominio policentrico premoderno²². Con la risultante di un ordinamento, che si potrebbe definire post-costituzionale, nel quale la Costituzione continua a riscuotere un rispetto di facciata ma degrada da legge superiore ad ordinamento parziale, inidoneo a vincolare la

¹⁹ Art. 2, co. 3, lett. l) l. 23.8.1988, n. 400.

²⁰ D.p.c.m. 14.3.1997.

²¹ Cfr. N. COLAIANNI, *La consulta per l'islam italiano: un caso di revisione strisciante della costituzione*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2006, pp. 251 ss.

²² D. GRIMM, *Il futuro della Costituzione*, in *Il futuro della Costituzione*, a cura di G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996, p. 159.



totalità dei detentori del potere pubblico e ad informare di sé tutta la legislazione e perciò fatto oggetto di complementi e integrazioni.